

**Convenzione per la disciplina delle delegazioni di pagamento
a favore del personale dipendente a tempo indeterminato per contratti di finanziamento.**

Il giorno _____ presso _____

tra

il Comune di _____ (di seguito indicato per brevità "**Comune**"), nella persona del

Dirigente de settore,

e

La società _____ di seguito

indicata quale "*delegatario*"

CF/PI _____ / _____

Con sede legale in _____

Nella persona del rappresentante legale/procuratore/procuratore
speciale _____

Quale risultante da atto n. _____ del _____

Registrato presso _____

Al fine di disciplinare i rapporti scaturenti dai contratti di finanziamento con delegazione di pagamento stipulati dai dipendenti a tempo indeterminato (di seguito indicati quali "**delegante**") del Comune di Olbia nel rispetto:

- delle disposizioni del Codice Civile (artt. 1269, 1270, 1271),
- del DPR n. 180/1950,
- del DPR 28 luglio 1950, n. 895, inerente all'approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni,
- del D. lgs 30 giugno 2011, n. 123, in materia di controllo espletato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato attraverso gli Uffici Centrali di Bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato;
- dell'art. 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2009, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha previsto per tutte le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la possibilità, al fine di razionalizzare i termini di pagamento delle retribuzioni, di stipulare convenzioni con il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi;
- del DPCM 27 febbraio 2013, n. 67, inerente al regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- del decreto 30 luglio 2013, n. 123, del Ministro dell'Economia e delle Finanze concernente il Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale ha previsto che per talune prestazioni svolte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze può essere richiesto il versamento di un contributo nelle forme e con le modalità previste dai relativi atti convenzionali di volta in volta stipulati, indicando espressamente, tra le altre fattispecie, le delegazioni di pagamento;
- della circolare del 3 giugno 2005, n. 21/RGS, e, in particolare la circolare del 17 gennaio 2011, n. 1/RGS;
- della circolare n. 2 del 15 gennaio 2015 del Ministero dell'economia e delle finanza, dipartimento della ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato generale di Finanza, inerente nuove istruzioni operative relative in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento;

convengono quanto segue:

1. L'Amministrazione autorizza i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico ad operare le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'Istituto, nella misura in cui le trattenute stesse non superino i limiti previsti dalla presente convenzione.
2. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art.34, come modificato dall'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia" e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi il quaranta per cento dello stipendio netto.
3. I suddetti prestiti non sono garantiti dall' Amministrazione e devono essere idoneamente garantiti dai rischi elencati all'art. 32 del DPR n. 180/1950.
4. Il Comune si impegna a trattenere le rate di ammortamento del prestito nell'importo comunicato dal delegatario con atto scritto e controfirmato dal dipendente delegante.
La comunicazione dovrà pervenire al Comune entro il giorno 5 del mese in cui inizia l'ammortamento e sarà versata, con le modalità indicate dal delegatario, entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione della trattenuta.
5. Il Comune procederà ad effettuare la trattenuta prevista qualora per effetto di modificazioni del rapporto di lavoro del delegante o per altre cause (p.e. trattenute derivanti da imposizione fiscale, applicazione di norme contrattuali, l'utilizzo da parte del delegante di congedi) la stessa raggiunga la quota massima cedibile del 40% calcolato sullo stipendio fisso e continuativo al netto di eventuali ritenute di legge, fiscali e previdenziali, e di altre cessioni, delegazioni o pignoramenti.
Si precisa, quindi, che la quota relativa all'istituto della delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili.

6. Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi, salvo la deroga stabilita dall'art. 39 D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.
7. In caso di rimborso anticipato di un prestito, agli atti dell'Amministrazione dovrà pervenire la documentazione idonea all'estinzione del medesimo.
L'Amministrazione, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo finanziamento.
8. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa prima del termine della delegazione, il Comune si impegna a comunicare tale situazione al delegatario e ad effettuare la trattenuta mensile sull'ultimo rateo stipendiale utile restando a carico del delegatario la riscossione del debito residuo con le modalità concordate con il delegante; solo nel caso di decesso del dipendente o di collocamento a riposo per inabilità permanente al servizio, previa autorizzazione scritta dei legittimi eredi o del lavoratore, sarà trattenuto il residuo debito sulla indennità di preavviso.
9. Nel caso di sospensione del rapporto di lavoro con conservazione del posto ma senza retribuzione il Comune cesserà di effettuare e versare la trattenuta dandone comunicazione al delegatario.
10. Il Comune non assume alcun tipo di responsabilità derivante dal rapporto tra delegante e delegatario, tenendo conto che le Amministrazioni Pubbliche non accantonano somme a titolo di TFR, in quanto le stesse, vengono liquidate dall'Istituto di Previdenza.
11. In tutti i casi in cui la trattenuta venga indebitamente effettuata e versata, il delegatario si impegna a rimborsare l'indebita percezione direttamente al delegante con le modalità con questi concordate senza che nulla possa da questi essere richiesto al Comune.
12. L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attivate in virtù della presente convenzione.
13. Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alle previsioni recate dalle circolari diramate in proposito dalla Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, l'Istituto si obbliga a corrispondere l'onere nelle misure di € 18,00 (euro diciotto /00) una tantum per ogni delega di nuova attivazione e €, 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni delega attiva.
Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni attivate e ancora in essere.

14. Il delegatario procederà, con le modalità indicate dal Comune, ovvero tramite bonifico bancario di cui al codice IBAN IT 04 N 01015 84980 000070033375, indicando come causale "*Contributi dovuti per la riscossione e il versamento delle rate di rimborso dei mutui contratti dai dipendenti mediante l'istituto della delegazione di pagamento*", ad effettuare il versamento del compenso di cui al punto 13 (per i soli € 2,05 (euro due/05) mensili), entro il 30 novembre dell'anno in corso per il numero di rate trattenute nell'anno, compresa la mensilità di dicembre; se la convenzione viene stipulata successivamente al 30 novembre il pagamento del rimborso sarà effettuato entro il 31 gennaio dell'anno successivo senza alcun addebito di interessi.
Mentre gli € 18,00 (euro diciotto /00), dovranno essere versati, con le stesse modalità, entro la fine del mese successivo a quello di accensione del prestito.
15. Ove il giorno di scadenza di cui al punto precedente sia festivo o sia una sabato, la scadenza è automaticamente spostata al primo giorno lavorativo successivo.
16. Nel caso il pagamento del compenso di cui al punto 13, venga effettuato oltre cinque giorni dal termine di cui al punto precedente, saranno dovuti dal delegatario gli interessi legali con decorrenza dal giorno di scadenza.
17. L'istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario o, nei casi previsti dall'art. 128- quater, comma 4, del decreto legislativo n. 385/1993, da agenti non monomandatari finalizzata a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che, siano tutti comunque inferiori al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", di almeno il 50% del medesimo tasso soglia.
18. In aggiunta alla riduzione di cui al punto precedente, il delegatario garantirà un'ulteriore riduzione dell' 1% del T.A.G. e T.A.E.G.
19. Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.
L'eventuale inadempienza rispetto a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.
20. Il delegatario si impegna a portare a conoscenza del delegante la presente convenzione.
21. E' prevista la facoltà di recesso dalla presente convenzione di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con un preavviso di almeno sessanta giorni; in tal caso continueranno ad essere effettuate le trattenute ed i versamenti delle delegazioni in essere alla data della comunicazione della risoluzione fino alla loro cessazione, rimanendo valide le condizioni contrattuali preesistenti.

22. L'Istituto, pena la risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare semestralmente, entro il giorno 15 dei mesi di luglio e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, una tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti dell'Amministrazione comprendente le sotto indicate voci:
- nominativo debitore
 - importo lordo e netto erogato
 - numero ratei
 - importo mensile ratei
 - T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.C.
 - decorrenza e scadenza finanziamento.
23. Nel periodo di vigenza della convenzione, l'Istituto si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Istituto stesso – quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l'avvenuta cessione del credito – nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.
24. La presente convenzione si risolve o sospende automaticamente qualora il delegatario perda i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività del credito o sia soggetta a sospensione della sua attività per effetto di provvedimenti delle autorità competenti cessando altresì immediatamente l'obbligo a carico del Comune di effettuare e versare le trattenute.
25. La presente convenzione entra in vigore alla data di sottoscrizione e ha durata quinquennale, con esclusione di rinnovo tacito. Prima della scadenza le parti, con atto scritto, possono convenire una proroga della presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa. Con le medesime formalità, la proroga, prima della scadenza, può essere reiterata.
26. Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.
27. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente.
Nell'eventualità di registrazione in caso d'uso, la relativa spesa è a carico della parte richiedente la registrazione.
28. Per ogni controversia in merito all'applicazione del presente atto il foro competente è quello di Tempio Pausania;

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Amministrazione

Per la società

